



# Comune di Monterosso Grana

---

## Verbale del Revisore n. 18-2023

**OGGETTO: parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28/11/2023 - approvazione del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno di imposta 2024 -.**

Il Revisore di codesto spettabile Comune,

### PREMESSO

che l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta,

### RICHIAMATO

- le precedenti deliberazioni:

- anno 2000 l'addizionale IRPEF è stata istituita ed applicata giusta delibera C.C. n° 13 del 29.02.2000 nello 0,10%;
- anno 2001, con delibera G.C. n° 17 del 26.01.2001 è stata aumentata dello 0,10%;
- anno 2002 con delibera G.C. n.127 dell'11.12.2001 è stata aumentata dello 0,20% per una percentuale complessiva dello 0,40%;

- la deliberazione C.C. n. 29 in data 27/12/2022 con la quale è stata confermata per l'anno 2023 l'aliquota dell'addizionale IRPEF nella misura dello 0,4%;

- la programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2024/2026,

### VISTO

- il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

- l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2



## Comune di Monterosso Grana

---

con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

- l'art. 1, c. 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo,

### ESAMINATO

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

- il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...";

- lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2024/2026, e valutata la necessità di adottare le misure necessarie a mantenere costanti le entrate correnti di natura tributaria, quale parte integrante e sostanziale della complessiva manovra tributaria iniziata con l'esercizio finanziario



## Comune di Monterosso Grana

2017, nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000,

### ATTESO

- che il gettito previsto a titolo di addizionale comunale IRPEF sulla base del regolamento e delle deliberazioni di cui sopra, ammonta a € 21.000,00, determinato secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il D.Lgs. 118/2011;
- che nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2024/2026, al fine di assicurare il perseguimento del riequilibrio finanziario pluriennale in relazione alle esigenze di bilancio connesse alle politiche sociali ed economiche programmate, e al fine di assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso, l'ente intende modificare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo:
  - un'aliquota unica in misura pari allo 0,65 % senza l'applicazione della soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale;
- che l'ente sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011 quantifica presuntivamente in € 25.800,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota,

### VISTO

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- lo Statuto Comunale,

### ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

relativamente alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28/11/2023 - approvazione del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno di imposta 2024 -.

Monterosso Grana, 11 dicembre 2023

Il Revisore

*Firmato in originale*

Dott. Stefano PUGNO